



DELIBERA N. 520

17 giugno 2020.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da ZIS di Paolo Schiavano – Avviso di indagine di mercato propedeutica a eventuale espletamento di procedure/a negoziate/a per affidamento di lavori di “Riqualificazione dell’immobile comunale destinato a centro museale sito in Piazza Plebiscito ed avente rilevante importanza storico-artistica” – Importo a base di gara: euro 100.541,30 – SA: Comune di Squinzano (LE) PREC 102/2020/L

Riferimenti normativi

Artt. 4 e 12, DM 22.08.2017, n. 154

Parole chiave

Beni culturali - Qualificazione

Massima

Lavori riguardanti beni culturali tutelati - Importo inferiore a 150.000 euro - Qualificazione

In relazione ai lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove l’importo stimato a base d’asta sia inferiore a 150.000,00 euro, l’attestazione di qualificazione SOA non è necessaria ai fini della partecipazione alle procedure di gara, fermo restando che la stazione appaltante verificherà la documentazione e la qualificazione richiesta in conformità alla normativa regolamentare specificamente riferita a tali tipologie di lavori.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del

DELIBERA

VISTA l’istanza di parere prot. n. 37454 del 21/05/2020 con la quale la ZIS di Paolo Schiavano contesta l’esclusione dalla procedura indetta dal Comune di Squinzano con avviso di indagine di mercato,

pubblicato in data 06/05/2020, ai fini dell'eventuale espletamento di procedura negoziata per affidamento di lavori di "Riqualificazione dell'immobile comunale destinato a centro museale sito in Piazza Plebiscito ed avente rilevante importanza storico-artistica" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016; in particolare, l'istante domanda un parere sulla legittimità dell'esclusione dalla fase preliminare dell'indagine di mercato, comunicata dall'amministrazione in data 19/05/2020, motivata in ragione del mancato possesso di attestazione SOA OG2 classifica 1, come richiesta dall'avviso di indagine di mercato;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 39329 del 28/05/2020;

VISTA la memoria, con i documenti allegati, trasmessa dall'amministrazione con nota prot. n. 38295 del 25/05/2020 e nota prot. n. 39724 del 29/05/2020 con la quale essa richiama, a fondamento della richiesta attestazione di qualificazione SOA, il parere rilasciato dalla Soprintendenza di Lecce acquisito il 21/04/2020, dichiarando al contempo di volersi attenere al parere che sarà rilasciato dall'Autorità;

VISTO l'avviso di avvio di indagine di mercato dove è indicato che «Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: Possesso della qualificazione SOA nella categoria OG2 restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – classifica I, con qualificazione obbligatoria come espressamente richiesto dalla Soprintendenza di Lecce in sede di parere»;

VISTA la nota di esclusione comunicata in data 19/05/2020;

VISTO il parere reso dalla Soprintendenza di Lecce del 20/04/2020 prot. 7786, comunicato al Comune di Squinzano il 21/04/2020 prot. n. 6999;

VISTO l'art. 4 del DM 22 agosto 2017, n. 154 recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" che, per i predetti lavori dispone che, ove «di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12»;

VISTO l'art. 12, comma 1, DM n. 154/2017 che detta le seguenti prescrizioni per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro: «Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il



principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; inoltre, l'art. 12, comma 2, prescrive: «I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice»;

RITENUTO che le norme speciali dettate per la specifica materia dei beni culturali sottoposti a tutela escludono l'obbligatorietà della qualificazione SOA per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, in conformità ai principi generali in materia di affidamento di lavori pubblici, transitoriamente vigenti, di cui agli artt. 60, comma 2 e 90, d.P.R. n. 207/2010; in particolare, l'art. 60, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 statuisce che «La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro», mentre per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro gli operatori economici partecipano alle gare comprovando i requisiti previsti dall'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 (si vedano, sul tema: TAR Lazio, Sez. II-quater, 23 ottobre 20219, n. 12203; delibera ANAC n. 681 del 17 luglio 2019);

CONSIDERATO che il parere della Soprintendenza costituisce l'atto di autorizzazione delle opere ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 42/2004, limitandosi a richiedere in capo all'impresa che realizzerà i lavori la necessaria «qualificazione nella categoria OG2 ai sensi della normativa di settore vigente», senza contenere alcun riferimento all'importo dei lavori né richiedendo come obbligatoria l'attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA;

RITENUTO, pertanto, che la previsione contenuta nell'avviso di indagine di mercato, relativa all'obbligatorio possesso della qualificazione SOA per la categoria OG2 classifica 1, così come la conseguente esclusione dell'istante dalla fase preliminare di indagine di mercato non siano conformi alla normativa di settore, pregiudicando ingiustificatamente la partecipazione di soggetti qualificati per l'importo dei lavori di cui alla procedura in corso di espletamento, di valore inferiore alla soglia per la quale la SOA è obbligatoria;

Sulla base delle considerazioni esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione della ZIS di Paolo Schiavano, per la motivazione adottata riferita al mancato possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria di lavori OG2 classifica 1, non sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 24 giugno 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente